



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 39 del 29/04/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CEVO SPORT" A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI - ATTO DI CONCERTO.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 22:15, presso la sede comunale di via Roma 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
BRESADOLA SIMONE	SINDACO	SI
BAZZANA MASSIMILIANO	ASSESSORE E VICE SINDACO	SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Simone Bresadola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CEVO SPORT" A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI - ATTO DI CONCERTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000;

Preso atto dell'istanza - acclarata al protocollo comunale n.8324/25 il 27.11.2025 - presentata dall'Associazione "Cevo Sport", con sede in Comune di Cevo (BS), località "Pla de la Merla" C.F. 0196107172 e P.IVA 00667290985, con la quale la stessa avanzava specifica istanza volta all'integrazione del contributo già precedentemente concesso da questo Comune, a titolo di sostegno al finanziamento delle ulteriori spese programmate per l'acquisto di attrezzatura collocata presso la palestra comunale nel corso dell'annualità 2025, per un importo ammontante ad € 3.835,68;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.109 del 29.11.2024 con la quale veniva approvata la proposta progettuale formulata dall'Associazione "Cevo Sport" in ordine al potenziamento della struttura adibita a palestra comunale - sita in Via Roma n.48 e dalla stessa utilizzata giusto determinazione n.43 del 30.06.2020 - da realizzarsi mediante l'acquisto e l'installazione di taluni strumenti e macchinari per il fitness, al contempo concedendo all'Associazione medesima un contributo economico determinato in € 10.000,00 da destinare al co-finanziamento delle spese da assumere per l'acquisto delle nuove attrezzature sportive e/o l'adeguamento di quelle già presenti presso la struttura comunale;

Rammentato che la predetta proposta progettuale riscontrava la piena condivisione ed apprezzamento da parte di questa Amministrazione, in quanto diretta rappresentazione della volontà e delle funzioni istituzionali dell'Ente volte a favorire e sviluppare la pratica sportiva e promuovere dei sani stili di vita tra i propri cittadini;

Considerato che con documentazione acclarata al protocollo comunale n.3001/26 del 26.04.2025 è stata data indicazione circa l'utilizzo delle somme erogate a titolo di contributo con la predetta deliberazione n.109 del 29.11.2024 per l'importo di € 9.523,32 (a fronte dei € 10.000,00 complessivamente concessi), ragione per la quale la nuova istanza viene accolta in misura parziale, per la quota derivante dalla differenza tra quanto già concesso e l'importo delle spese complessivamente assunte, ovvero € 3.359,00;

Dato atto che:

- l'Associazione "Cevo Sport" rappresenta una consolidata realtà attiva da decenni sul territorio comunale, occupandosi di promuovere e favorire la pratica sportiva e la cultura della salute quale diretto effetto del "vivere bene", a tal fine nell'arco dell'intero anno coordinando lo svolgimento di momenti ed attività sportive, organizzando momenti ed appuntamenti di aggregazione, oltre che iniziative a carattere sportivo rivolte sia a residenti che turisti che frequentano il territorio del Comune di Cevo e dell'intera Valsaviore;
- l'Associazione provvede, altresì, alla promozione ed organizzazione di eventi sportivi, attraverso iniziative di promozione rivolte all'intera collettività;
- le attività e le manifestazioni organizzate dall'Associazione hanno storicamente creato un clima costruttivo e collaborativo tra la popolazione residente ed i turisti che frequentano il territorio comunale, al contempo, favorendo l'interesse pubblico di garantire possibilità di incontro e conoscenza reciproca tra persone di età e provenienze diverse, promuovendo così un ambiente capace di sviluppare un rafforzato senso di appartenenza e di comunità tra i cittadini;

Tenuto conto che il Comune di Cevo, tra le proprie funzioni istituzionali annovera sicuramente anche quella inerente il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività sociali delle realtà extra-istituzionali operanti sul territorio, oltre a quella di promozione turistica, storica, culturale, mista e sportiva del territorio, al fine di promuovere - nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale costituzionalmente tutelata - l'operosità sociale, educativa e di prevenzione delle associazioni locali, in quanto migliorative del benessere della comunità;

Dato atto che il Comune:

- è soggetto pienamente legittimato a sostenere gli enti e/o le realtà che organizzano attività rispondenti agli interessi ed alle esigenze della popolazione residente, dei turisti cevesi e dell'intera Valsavioire;
- ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, ha da tempo attivato un'attiva azione di coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

Rammentato che l'art. 118, comma 3, della Costituzione stabilisce che le Amministrazioni locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di iniziative di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti di legge di cui all'articolo 6, comma 9, della Legge nr. 122/2010 a decorrere dal 01.01.2011, è vietato effettuare spese per sponsorizzazioni;

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n.1075/2010 il quale testualmente recita: *"... Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione ..."*;

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle *"funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 31.10.1991 con la quale veniva approvato dedicato *"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad enti pubblici e a soggetti privati"*;

Dato atto che:

- la presente forma di sostegno economico non configura un rapporto di sponsorizzazione da parte dell'Ente, in quanto essa non si prefigge come scopo la promozione della propria immagine ma, piuttosto, sia da ricondurre al principio sussidiarietà orizzontale, evocato all'art. 118 della Costituzione, secondo cui l'Ente Locale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il presente contributo non è soggetto all'applicazione della ritenuta prevista dall'art. 28, comma 2, del DPR n.600/73, in quanto erogato a realtà associative che non esercitino attività commerciali per la produzione di reddito;

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di accogliere l'istanza formulata dall'Associazione "Cevo Sport", con sede in Cevo (BS), località "Pla de la Merla" C.F. 0196107172 e P.IVA 00667290985, alla stessa riconoscendo ed erogando un contributo integrativo d'importo pari ad € 3.359,00 a sostegno e finanziamento delle spese di investimento dalla stessa assunte nell'ambito del potenziamento della struttura adibita a palestra comunale realizzato mediante l'acquisto e l'installazione di strumenti e macchinari per il fitness;

Precisato che la concessione del presente contributo è tassativamente condizionata all'obbligo posto in capo all'Associazione beneficiaria di presentare idonea rendicontazione (fatture di acquisto e relative quietanze di pagamento o equivalenti titoli) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta erogazione, delle spese sostenute mediante utilizzo delle integrali somme concesse con il presente provvedimento e con la propria precedente deliberazione n.109 del 29.11.2024, pena revoca delle integrali somme concesse;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile di Servizio competente in ordine di regolarità tecnica della presene proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole del Responsabile di Servizio Economico-Finanziario in ordine di regolarità contabile della presene proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il contestuale provvedimento con cui il Responsabile del Servizio competente assume idoneo impegno di spesa;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, presenti e votanti;

DELIBERA

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **ACCOGLIERE** l'istanza formulata dall'Associazione "Cevo Sport", con sede in Cevo (BS), località "Pla de la Merla" C.F. 0196107172 e P.IVA 00667290985, alla stessa riconoscendo ed erogando un contributo integrativo d'importo pari ad € 3.359,00 a sostegno e finanziamento delle spese di investimento dalla stessa assunte nell'ambito del potenziamento della struttura adibita a palestra comunale realizzato mediante l'acquisto e l'installazione di strumenti e macchinari per il fitness;
3. di **DARE ATTO** che la spesa relativa trova imputazione al capitolo 0100 del codice di bilancio 06011.04 dell'esercizio finanziario 2026;
4. di **PRECISARE** che la concessione del presente contributo è tassativamente condizionata all'obbligo posto in capo all'Associazione beneficiaria di presentare idonea rendicontazione (fatture di acquisto e relative quietanze di pagamento o equivalenti titoli) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta erogazione, delle spese sostenute mediante utilizzo delle integrali somme concesse con il presente provvedimento e con la propria precedente deliberazione n.109 del 29.11.2024, pena revoca delle integrali somme concesse;
5. di **DARE ATTO** dei pareri di cui in premessa, espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed il contestuale provvedimento con il quale il Responsabile di Servizio accerta l'entrata ed assume l'impegno di spesa;
6. di **DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
8. di **DICHIARARE**, con separata unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile di servizio assume l'impegno di spesa nei confronti dell'Associazione Cevo Sport ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente per la somma complessiva di **€ 3.359,00** con imputazione al capitolo 0100 del codice di bilancio 06011.04 PEG 2026.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Matteo Tonsi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rilascia VISTO di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria degli impegni assunti mediante il suddetto provvedimento assunto dal Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Bonomelli Elena)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ing. Simone Bresadola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 22/05/2026 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo TonsiAlberto Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Li, 22/05/2026

Il Funzionario Incaricato
F.to Barbara Bazzana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Li, 22/05/2026

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Bernardi

COPIA PER ALBO

22/05/2026